



## **REGOLAMENTO ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO**

### **Art. 1 Oggetto**

1.1. Con il presente regolamento il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani attua la disposizione statutaria di cui all'art. 6 comma 2, in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico dei giornalisti iscritti al Fondo ed in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dallo Statuto.

### **Art. 2 Definizione di soggetto fiscalmente a carico**

2.1. Sono definiti fiscalmente a carico i soggetti di cui all'art.12 del TUIR (DPR n.917/1986) e successive modificazioni, alle condizioni ivi specificate.

### **Art. 3 Adesione dei familiari fiscalmente a carico**

3.1. La condizione di soggetto fiscalmente a carico dell' iscritto al fondo deve sussistere all'atto dell'adesione del soggetto fiscalmente a carico.

3.2. L'adesione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del giornalista, ovvero in un momento successivo.

3.3. Ai fini dell'iscrizione al Fondo deve essere compilato l'apposito modulo seguendo la procedura online, dal sito del Fondo [www.fondogiornalisti.it](http://www.fondogiornalisti.it) con il quale l'interessato si impegna a versare contributi periodici. Il modulo deve essere sottoscritto sia dal giornalista aderente al Fondo sia dal soggetto fiscalmente a carico. Se quest'ultimo è minorenne o legalmente incapace, dovrà essere apposta separata sottoscrizione dal suo legale rappresentante, anche se coincidente con il giornalista.

3.4. Nel caso in cui l'adesione del familiare fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del giornalista, il modulo di cui al comma precedente deve essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

3.5. Una volta iscritto, la posizione del soggetto fiscalmente a carico, assume una propria autonomia. Pertanto il soggetto fiscalmente a carico ha la facoltà di mantenere la posizione anche se l'aderente principale cessa di aderire al Fondo o se si verifica la perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico (artt. 8 e 9 del presente Regolamento).

### **Art. 4 Contribuzione**

4.1. L'importo della contribuzione e le scadenze dei versamenti in favore del familiare fiscalmente a carico sono liberamente stabiliti e versati dal giornalista aderente all'atto dei versamenti stessi.

4.2. Il contributo iniziale minimo è di € 150,00 (centocinquanta/00).

4.3. Il familiare fiscalmente a carico può alimentare la propria posizione individuale anche mediante contributi volontari provenienti dal proprio patrimonio. Se minore o legalmente incapace, i relativi bonifici saranno effettuati a suo nome da chi esercita la patria potestà, anche se quest'ultimo coincida con il

lavoratore. Per le modalità di versamento e di investimento della contribuzione si applicano i successivi artt.5 e 6.

#### **Art. 5 Modalità di versamento al Fondo della contribuzione**

5.1. Il giornalista che intenda effettuare i versamenti contributivi, o il familiare fiscalmente a carico maggiorenne e capace (se minore o legalmente incapace tramite i suoi rappresentanti legali), dovrà:

- compilare l'apposito modulo "Contribuzione volontaria", reperibile in "modulistica" sul sito del Fondo [www.fondogiornalisti.it](http://www.fondogiornalisti.it);

- effettuare un bonifico bancario sul c/c intestato a Fondo Pensione Complementare Giornalisti Italiani - Conto Afflussi, n. 000800868800, Iban: IT34I0347901600000800868800, causale: "Contributi volontari – codice fiscale aderente";

- inviare copia dei documenti d'identità dell'aderente e del soggetto fiscalmente a carico;

- copia del modulo compilato e della distinta del bonifico dovranno essere inviati in occasione di ogni versamento effettuato, per posta a: Fondo Giornalisti, Corso Vittorio Emanuele n. 349, 00186 Roma o per PEC all'indirizzo [modulistica@pec-giornalisti.it](mailto:modulistica@pec-giornalisti.it)

#### **Art.6 Investimento dei contributi**

6.1 I contributi saranno investiti nel comparto indicato, e, in mancanza di indicazione nel comparto "Garantito". È facoltà del soggetto fiscalmente a carico se maggiorenne e capace o di chi ne ha la potestà, modificare successivamente la linea di investimento (switch), alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo.

6.2. Il Fondo procede all'investimento dei versamenti effettuati, entro il giorno 16 del mese, solo a seguito dell'avvenuta ricezione da parte dell'aderente del modulo e di copia del bonifico di cui all'art. 5.

6.3. Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno al Fondo Pensione la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti potranno esser investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

6.4. I bonifici di versamento contributivo in favore del familiare fiscalmente a carico che dovessero pervenire al Fondo Pensione oltre il termine stabilito, in assenza di anomalie, saranno investiti con il valore quota del mese successivo.

#### **Art. 7 Prestazioni**

7.1. I familiari fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali e possono chiedere le prestazioni previste dalla legge e dallo statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione.

7.2 Per i soggetti fiscalmente a carico minori di età sarà necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare per accedere alle anticipazioni ed ai riscatti.

#### **Art. 8 Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte del giornalista**

8.1. Nel caso in cui il giornalista aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo potrà versare in favore del soggetto fiscalmente a carico i contributi di cui all'art. 4.

8.2. Nell'ipotesi in cui il giornalista aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la posizione individuale, lo stesso non potrà più effettuare

versamenti a favore dell'interessato. In tal caso, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante versamento di contributi volontari, salvo, in caso di eventuale occupazione presso un datore di lavoro non associato al Fondo pensione, il trasferimento della stessa presso l'eventuale nuovo fondo di afferenza del lavoratore. Qualora il soggetto fiscalmente a carico sia un minore, la facoltà di incrementare autonomamente la propria posizione dovrà essere autorizzata da chi esercita la patria potestà.

#### **Art. 9 Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico**

9.1. Nel caso in cui il soggetto, successivamente all'adesione, perda la qualifica di fiscalmente a carico, dovrà comunicare al fondo, entro 15 giorni da quando ne ha avuta percezione, la perdita della qualifica di fiscalmente a carico.

9.2. Il soggetto non più fiscalmente a carico potrà alimentare la propria posizione individuale tramite versamenti volontari ovvero mantenerla anche in assenza di contribuzione. Non potrà in ogni caso riscattare la posizione per perdita del requisito di soggetto fiscalmente a carico.

9.3. Il soggetto non più fiscalmente a carico, in caso di eventuale occupazione presso un datore di lavoro non associato al Fondo pensione, potrà proseguire volontariamente la contribuzione e potrà destinare al Fondo anche il proprio TFR nelle misure previste.

9.4. Il soggetto non più fiscalmente a carico, in caso di conseguimento del titolo di giornalista professionista, pubblicista o praticante ed in presenza delle condizioni di partecipazione previste dallo Statuto, potrà effettuare versamenti contributivi secondo le modalità ordinarie previste per l'adesione al Fondo.

#### **Art. 10 Esclusione dal diritto di voto e da cariche di indirizzo e controllo del Fondo**

10.1 I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo secondo le disposizioni che precedono, non partecipano all'elezione degli organi del Fondo Pensione.

#### **Art. 11 Disposizione finale**

11.1 Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente Regolamento sono valide le previsioni statutarie in quanto applicabili e previa verifica della sussistenza degli eventuali presupposti di volta in volta previsti.

#### **Modelli da utilizzare.**

Utilizzare la modulistica presente sul sito web [www.fondogiornalisti.it](http://www.fondogiornalisti.it)